

REGIONE LAZIO

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
Viale Matteucci n. 9 - 02100 RIETI - Tel. 0746 2781
Codice Fiscale e Partita IVA 00821180577



U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
DIRETTORE: **Dott.ssa Silvia CAVALLI**
Funzionario Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Marina FICORILLI
Tel. 0746/278737 - Fax 0746/278730 - email: m.ficorilli@asl.rieti.it

**“APPALTO PER L’AFFIDAMENTO, IN OUTSOURCING, DEL SERVIZIO
CUP DELL’AZIENDA USL DI RIETI E DELL’AZIENDA USL ROMA H,
PER L’AMMONTARE
COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 13.560.000,00 (oltre IVA).
IMPORTO ONERI DI SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZA
PARI AD € 2.400,00 (DUEMILAQUATTROCENTO/00).”**

NUMERO GARA 765458

CIG. 07230095E5

* * * * *

PROCEDURA APERTA

* * * * *

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

* * * * *

INDICE

Indice	Pag. 2
Art. 1 Oggetto dell'appalto: definizioni e obiettivi	Pag. 3
Art. 2 Durata del contratto e importo presunto per il servizio	Pag. 4
Art. 3 Estensioni/integrazioni/riduzioni del servizio	Pag. 4
Art. 4 Dislocazione delle sedi e organizzazione del lavoro	Pag. 5
Art. 5 Modalità d'esecuzione del servizio	Pag. 5
Art. 6 Locali e attrezzature	Pag. 7
Art. 7 Personale	Pag. 7
Art. 8 Controllo	Pag. 8
Art. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari	Pag. 8
Art. 10 Liquidazione e pagamenti	Pag. 8
Art. 11 Revisione prezzi	Pag. 9
Art. 12 Modifica delle condizioni.....	Pag. 9
Art. 13 Variazioni soggettive	Pag. 9
Art. 14 Cessione dei crediti	Pag. 9
Art. 15 Subappalto	Pag. 9
Art. 16 Assicurazione e obblighi del fornitore	Pag. 10
Art. 17 Penali	Pag. 11
Art. 18 Risoluzione del contratto	Pag. 12
Art. 19 Deposito cauzionale definitivo	Pag. 13
Art. 20 Obbligo di riservatezza e tutela dei dati	Pag. 14
Art. 21 Tutela della privacy	Pag. 15
Art. 22 Spese e oneri contrattuali	Pag. 15
Art. 23 Azienda USL di Rieti capolifa /Azienda USL Roma H che ha conferito delega: ADEMPIMENTI	Pag. 15
Art. 24 Foro competente	Pag. 15
Art. 25 Rinvio alle norme di legge	Pag. 15

Allegati:

- Pianificazione Organizzativa Azienda USL Rieti (Allegato n. 1 al C.S.A.);
- Pianificazione Organizzativa Azienda USL Roma H (Allegato n. 2 al C.S.A.);
- D.U.V.R.I. Azienda USL Rieti (Allegato n. 3 al C.S.A.);
- D.U.V.R.I. Azienda USL Roma H (Allegato n. 4 al C.S.A.);



Art. 1 – Oggetto dell'appalto: definizioni e obiettivi

L'Azienda USL di Rieti - quale capofila, e l'Azienda USL Roma H, quale conferente delega, in esecuzione dell'atto deliberativo n. 1565/D.G. del 29/12/2010, intendono affidare in outsourcing, per il servizio CUP Aziendale, la fornitura di personale addetto all'attività di front-office, back-office e supporto segreteria, oltre alla fornitura, gestione e manutenzione dell'hardware (PC – Stampanti - Eliminacode), del software gestionale delle casse e del consumabile (toner, ivi compreso il suo smaltimento) - relativi a tutte le postazioni di front-office, back office e segreteria necessari alle esigenze delle Aziende USL di cui sopra.

Le attività connesse al sistema di prenotazione/pagamento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di tutte le altre prestazioni prenotabili/registrarabili/pagabili presso il servizio CUP, oltre alla verifica e l'eventuale correzione/integrazione di tutti i dati obbligatori richiesti all'atto della prenotazione anche per quelle effettuate tramite il call - center regionale e quant'altro prescritto dall'art. 50 del Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003 (L. 326/03).

Il servizio comprende:

- ◆ Tutte le attività di front – office relative ai processi di prenotazione/pagamento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica, consultorio ecc. erogate presso le ASL che prevedono l'inserimento in recap;
- ◆ Le attività di front – office relative ai processi di cassa;
- ◆ Registrazione informatica delle prestazioni effettivamente erogate secondo le procedure in uso e le attività di supporto alla segreteria aziendale connesse;
- ◆ Attività di supporto alla segreteria cup aziendale per tutte le attività ad essa proprie, compresa l'attività di comunicazione agli utenti prenotati per eventuali spostamenti sugli appuntamenti;
- ◆ Garantire l'aggiornamento del data base da cui vengono estratti i flussi informativi (codici ISTAT, anagrafica pazienti e anagrafica medici) per assicurare la certezza dei dati e la fornitura di dati e report statistici richiesti dall'Azienda estraibili dall'applicativo RECUP previo accordo con il CTR;
- ◆ Fornitura e gestione di un sistema di “cassa continua” per la custodia dell'incasso presso tutte le postazioni cup aziendali;
- ◆ Fornitura, gestione e manutenzione dell'hardware (PC – Stampanti – Eliminacode, ove mancanti, di tipo monosportello o multisportello in relazione al flusso di utenti);
- ◆ Ogni altra operazione di front/back – office connessa con il sistema RECUP.

Si precisa che i CUP Aziendali sono inseriti nell'ambito del CUP Regionale, pertanto, nell'esecuzione del contratto, per tutta l'attività di prenotazione, dovrà essere utilizzato dagli operatori il software gestionale fornito e gestito dalla società regionale LAIT e dovranno essere rispettate da parte degli operatori le specifiche operative emanate dai diversi organi regionali (Assessorato, ASP, LAIT, ...).

Il servizio dovrà essere operativo presso le sedi distrettuali e i presidi ospedalieri di cui al successivo art. 4 (Allegati nn. 1 e 2 al C.S.A), garantendo costantemente, senza esclusioni, la copertura dei posti/lavoro previsti dalla pianificazione concordata che regola tutta l'attività di erogazione del servizio con il Coordinatore Tecnico RECUP (di seguito denominato “CTR”) anche in caso di malattie, ferie e quant'altro attraverso la disponibilità immediata di adeguate sostituzioni o secondo diverso accordo con il CTR.

h

h

Il personale previsto per il servizio dovrà essere in grado di operare a rotazione presso tutte le sedi e presidi secondo criteri di opportunità/esigenza che verranno rappresentati/concordati dal CTR ed il Coordinatore/responsabile individuato per la gestione del servizio dall'operatore economico aggiudicatario dello stesso.

Ai sensi dell'art. 7 comma 4 della Legge della Regione Lazio n. 16 del 18/09/2007, è fatto obbligo all'affidatario del servizio oggetto della presente procedura di gara, di procedere alla riassunzione del personale dipendente dalle imprese cessanti, che abbia maturato almeno tre mesi di anzianità, e comunque, in caso di nuovo personale da impiegare, lo stesso dovrà essere preventivamente addestrato e possedere, come prerequisite, adeguate conoscenze scolastiche, tecniche e umane/relazionali.

In nessun caso può configurarsi e/o sorgere dal presente contratto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, né determinato con le AUSL di Rieti e Roma H, essendo lo stesso esclusivamente disciplinato dalle disposizioni in materia di appalto di servizi.

Art. 2 – Durata del contratto e importo presunto per il servizio

Il servizio avrà durata triennale decorrente dalla data riportata sui contratti, rinnovabile, a discrezione delle Aziende, per ulteriori due anni e comunque fino all'espletamento della nuova gara, previa adozione di apposita deliberazione, alle medesime condizioni economiche e modalità di esecuzione. La società aggiudicataria è pertanto impegnata, in forza dell'eventuale opzione di proroga biennale, all'esecuzione dei contratti senza che possa sollevare eccezione alcuna. Nessuna pretesa potrà essere vantata dalla società aggiudicataria in caso di mancato esercizio dell'opzione di proroga.

L'importo complessivo annuale presunto è determinato in € 4.520.000,00 IVA esclusa, l'importo complessivo presunto, riferito al triennio, è determinato in € 13.560.000,00 IVA esclusa.

Lotto unico	Importo annuo	Importo totale per tutta la durata dell'appalto
Azienda ASL Rieti e Azienda USL Roma H	€ 4.520.000,00	€ 13.560.000,00

Art. 3 – Estensioni/integrazioni/riduzioni del servizio

Il prezzo di aggiudicazione sarà da considerarsi onnicomprensivo, per l'intero servizio, ivi comprese eventuali variazioni di modalità di servizio.

Qualora nel corso dell'espletamento del servizio sorgessero nuove esigenze, la Società aggiudicataria, su richiesta della ASL, dovrà provvedere a rispondere alle richieste dell'Azienda stessa, sia in caso di aumento che di riduzione del servizio - alle stesse condizioni e prezzi di cui all'offerta economica presentata in sede di gara - fino alla concorrenza del doppio di un quinto senza sollevare eccezioni di sorta.

Art. 4 – Dislocazione delle sedi e organizzazione del lavoro

L'aggiudicataria si impegna a gestire i servizi di cui all'art. 1 presso le sedi aziendali riportate nelle Pianificazioni Organizzative di cui agli Allegati nn. 1 e 2 del presente C.S.A, tenuto conto delle fasce orarie e delle tipologie di sportello specificati, da considerare come vincoli minimi da soddisfare. Le sedi riportate nelle Pianificazioni non sono vincolanti per la durata contrattuale e, pertanto, potranno variare sia nel numero che nella dislocazione sul territorio.

Con riferimento a ciascuna Azienda, le eventuali modifiche sostanziali alla pianificazione concordata per la copertura degli sportelli, comportanti modifiche sul numero delle postazioni con aumento delle ore necessarie a soddisfarle, nei limiti previsti dall'art. 3 comma 2, dovranno essere concordate e soddisfatte entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla richiesta (front/b.o./supporto segreteria). Ove dette modifiche non possano essere soddisfatte nel predetto termine, si deve fornire adeguata motivazione scritta e concordare con il CTR una soluzione alternativa momentanea, tale da non generare disservizio all'Azienda.

La copertura oraria e il numero delle postazioni/numero ore riportate negli allegati di cui sopra rappresentano l'attuale esigenza delle Aziende, e corrispondono a un totale di ore, da riferire al triennio, pari a n. 652.236 e un totale postazioni pari a n. 129, come di seguito dettagliate:

Azienda USL di Rieti:

- Totale ore settimanali n. 1.229,50;
- Totale ore annuali (considerando 52 settimane) n. 63.934;
- Totale ore nel triennio n. 191.802;
- Totale postazioni n. 40.

Azienda USL Roma H:

- Totale ore settimanali n. 2.951,50;
- Totale ore annuali (considerando 52 settimane) n. 153.478;
- Totale ore nel triennio n. 460.434;
- Totale postazioni n. 89.

La copertura oraria, il numero delle postazioni/numero ore, di cui agli allegati, e la loro ubicazione sul territorio potranno essere modificati nel corso della validità contrattuale senza che l'aggiudicatario possa opporre eventuali eccezioni. L'orario di erogazione del servizio potrà variare in base alle esigenze delle Aziende.

Art. 5 – Modalità d'esecuzione del servizio

I servizi oggetto del contratto verranno svolti con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell'operatore economico aggiudicatario, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

Il referente dell'Azienda per l'attività oggetto della presente procedura di gara è il CTR. Ciascuna ASL ha un proprio CTR.

L'aggiudicataria è tenuta a nominare e indicare un Responsabile del Servizio per ciascuna delle due Aziende, il quale dovrà rapportarsi, per ogni necessità, con il CTR, referente dell'ASL, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività nella loro continuità e nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi e dagli standard fissati dalle Aziende stesse.

L'ASL sarà esonerata delle responsabilità civili, amministrative e penali derivanti, per quanto di competenza della società aggiudicataria, dalla gestione ed esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura di gara, compresa la responsabilità contabile (banconote false, ammanco) e da eventuali danni che gli operatori della società dovessero arrecare o che, comunque, nell'esecuzione del servizio per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o cosa.

In caso di errori ripetuti, ritenuti gravi, nell'esecuzione dell'attività appaltata, con conseguenze sulla funzionalità ed affidabilità del servizio e/o sugli utenti, l'aggiudicatario dovrà porre in essere ogni utile misura atta a risolvere le problematiche, fermo restando il riconoscimento di eventuali danni prodotti all'Azienda anche rispetto ai debiti informativi nei confronti della Regione Lazio, Agenzia di Sanità Pubblica, ministero delle Finanze e SOGEL. Restano fermi i provvedimenti più gravi che l'Azienda si riserva di adottare, disciplinati dall'art. 17.

Gli operatori che verranno preposti all'erogazione del servizio dovranno attenersi alle seguenti norme di comportamento:

- mantenere, nel rispetto dei normali canoni di correttezza e buona educazione, un contegno decoroso ed irreprensibile;
- osservare il segreto d'ufficio ed il segreto professionale su fatti e circostanze di cui abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio o a causa dello stesso, secondo i dettami della legge sulla privacy che sarà compito della cooperativa impartire;
- garantire la riservatezza dei dati personali sensibili degli utenti.
- Attenersi alle direttive impartite dal CTR per quanto concerne le modalità operative specifiche del servizio anche attraverso incontri formativi e informativi ritenuti necessari. Resta fermo che la formazione degli operatori sull'applicativo in uso presso il servizio cup è di pertinenza dell'aggiudicatario e che, al termine del percorso formativo, al fine di assicurare l'operatività degli sportelli con personale adeguatamente formato, deve seguire la validazione finale. Qualunque comportamento o errore rilevato durante l'attività verrà segnalato al CTR per le opportune ed eventuali misure da adottare.

Gli operatori dovranno attenersi scrupolosamente alla turnazione mensile programmata ad opera della società aggiudicataria sulla base delle indicazioni date dal CTR e non potrà essere in alcun modo variata se non per gravi motivi opportunamente comunicati al CTR e/o al personale a tale scopo identificato.

L'Azienda si riserva di chiedere la sostituzione del personale che disattenda le norme comportamentali suddette o che compia, nonostante eventuali successivi interventi formativi, errori ripetuti, ritenuti gravi per le conseguenze sulla funzionalità del servizio e/o sugli utenti.

In caso di assenza, malattia, ferie, infortunio del lavoratore o per qualsiasi motivo che comunque comporti l'assenza dell'operatore, la società aggiudicataria dovrà provvedere di norma a sostituire l'operatore assente **senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Azienda** nel rispetto della pianificazione concordata, o concordare con il CTR soluzioni alternative idonee ad assicurare comunque il buon andamento del servizio secondo gli standard definiti.

L'Impresa aggiudicataria della gara dovrà provvedere alla fornitura, gestione e manutenzione dell'hardware (PC, Stampanti, Eliminatori, ove mancanti, di tipo monosportello o multisportello in relazione al flusso di utenti), del software gestionale delle casse e del consumabile (toner, ivi compreso il suo smaltimento) - relativi a tutte le postazioni di front-office, back office e segreteria, in relazione alle esigenze delle stesse, che dovranno restare in piena efficienza per l'intera durata del contratto.

Art. 6 – Locali e attrezzature

Per consentire l'espletamento delle prestazioni contrattuali, l'Azienda, per il periodo di vigenza del contratto derivante dall'aggiudicazione della presente procedura di gara, metterà a disposizione della società aggiudicataria gli spazi, gli arredi attualmente in uso dalla ASL già adibiti allo scopo, attrezzature e materiale necessario al buon funzionamento del servizio secondo quanto stabilito dagli standard Aziendali utilizzando anche procedure interne, emanate dal CTR per assicurare/migliorare la qualità del servizio erogato secondo l'organizzazione aziendale, che gli operatori sono tenuti a rispettare. Resta inteso che, nell'ambito delle attrezzature a carico della ASL, non sono ricomprese quelle informatiche.

La società aggiudicataria potrà inoltrare/concordare richieste/proposte al CTR per migliorare la qualità del servizio erogato.

In contraddittorio con i rappresentanti dell'operatore economico aggiudicatario, prima dell'inizio del servizio, verrà redatto un verbale di consegna dei locali e degli spazi nel quale verranno indicate le attrezzature e gli arredi consegnati, comprese le minuterie e utensilerie. Detto verbale farà parte dei documenti contrattuali.

Art. 7 – Personale

L'impresa aggiudicataria è tenuta a osservare tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché di sicurezza sul lavoro così come stabilito nel D.Lgs. n. 81/2008.

L'impresa aggiudicataria dovrà rispettare quanto indicato nel DUVRI e dovrà, altresì, individuare il proprio responsabile della sicurezza, per ciascuna Azienda, che si rapporterà con il responsabile della sicurezza Aziendale.

L'impresa aggiudicataria è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria ed alla località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la società nell'esecuzione del contratto.

L'attività prestata dalla società aggiudicataria, al fine di evitare l'interruzione del servizio pubblico essenziale erogato dall'Azienda, non potrà essere sospesa. Nel caso di scioperi o ferie la società non potrà, pertanto, sospendere l'attività prestata ma eventualmente ridurla, garantendo comunque il livello minimo di servizio, che sarà concordato con l'Azienda stessa. In caso di sciopero la società dovrà comunicare per iscritto all'Azienda la data di inizio dello sciopero almeno 5 giorni prima dello stesso.

Per quanto non espressamente sopra riportato si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 7 comma 1 lettere da a) a f) della L.R. Lazio n. 16/2007.

Art. 8 – Controllo

L'Azienda si riserva la facoltà, nel corso dell'appalto, nelle forme ritenute più opportune e necessarie al fine di garantire la regolare esecuzione contrattuale e adeguati standard di qualità, affidabilità e sicurezza, di esercitare il controllo sul servizio attraverso il CTR e di eventuale altro personale aziendale secondo le modalità ritenute necessarie dall'Azienda. Inoltre la società aggiudicataria si impegna a collaborare e supportare il CTR nelle iniziative formative/informative che lo stesso riterrà necessarie per il buon andamento del servizio. La società aggiudicataria si impegna, a tal proposito, a fornire gli eventuali dati in suo possesso.

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 07/09/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del contratto stipulato, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicatario deve rendere gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i "dedicato/i" alla presente commessa pubblica e le generalità e il codice fiscale. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste devono essere comunicate entro 7 giorni.

L'aggiudicatario deve riportare il codice CIG, assegnato alla presente commessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in particolare nel testo dei documenti di trasporto e delle fatture.

L'aggiudicatario deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.

Art. 10 – Liquidazioni e Pagamenti

Le fatture, mensili, dovranno essere intestate all'Azienda USL di riferimento, in relazione al rispettivo contratto, e dovranno essere inviate all'indirizzo che verrà successivamente comunicato.

L'Azienda procederà al pagamento del corrispettivo a fronte di fatture mensili, il cui importo sarà determinato sulla base delle prestazioni effettuate e risultanti dalla rendicontazione analitica, per singola postazione, delle ore lavorate, previa verifica da parte del Coordinatore Tecnico Recup e del Responsabile del procedimento.

L'aggiudicatario dovrà rimettere all'UOC ABS e al CTR la suddetta rendicontazione analitica mensile entro il giorno 5 del mese successivo. Entro il primo mese di esecuzione di contratto le ASL dovranno validare il format di rilevazione delle prestazioni rese.

In deroga al D.Lgs. 231/2002 il pagamento delle fatture sarà effettuato a 90 giorni dalla data di ricevimento e, dopo la scadenza di detto termine e fino alla data di emissione del mandato, saranno riconosciuti gli interessi legali al saggio di cui all'art. 1284 del C.C., vigenti nel periodo di riferimento.

Nel caso di contestazione per inadempimento o irregolarità nell'erogazione del servizio rispetto a quanto previsto nel contratto, i termini di pagamento concordati restano sospesi dalla data di

spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'eventuale ritardo nei pagamenti delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore, il quale è tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza, ricadendo lo stesso nella categoria dei servizi pubblici essenziali.

Art. 11 – Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'Azienda USL provvederà, su richiesta della società aggiudicataria e qualora ne ricorrano le condizioni, alla revisione periodica dei prezzi contrattuali sulla base delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal secondo anno di validità del contratto.

Art. 12 – Modifica delle condizioni

Le Aziende, si riservano, nel corso del contratto, di apportare, in accordo con la società aggiudicataria, modifiche e/o integrazioni alle condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale di Appalto relativamente alle modalità di espletamento del servizio in conseguenza di sopravvenuti e imprevedibili cambiamenti strutturali e organizzativi, anche derivanti da disposizioni emanate dalla Regione, cui è demandata l'organizzazione di detto servizio.

Art. 13 – Variazioni soggettive

E' vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso espresso da parte dell'Azienda USL, da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo alla società subentrante, e comunque nei limiti delle previsioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, la stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 C.C., di risolvere di diritto il contratto e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

Art. 14 – Cessione dei crediti

Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall'Azienda USL di riferimento.

Art. 15 – Subappalto

Il subappalto è regolato dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., alla cui disciplina si richiama per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, ed è, pertanto, consentito nei limiti e secondo le modalità di cui al suddetto art. 118. La volontà di ricorrere al subappalto deve essere preventivamente segnalata dal concorrente in sede di offerta. La mancata segnalazione non comporta l'automatica esclusione dalla gara, ma solo l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 il subappalto è vietato. In

presenza di eventuale subappalto non autorizzato, l'Azienda si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 C.C., di risolvere di diritto il contratto d'appalto e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo l'accertamento di danni ulteriori.

Nel caso di prestazioni subappaltate è fatto obbligo alla società affidataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della società subappaltatrice, copia delle fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

In caso di subappalto si rinvia all'art. 7 comma 1 lettera g) della L.R. Lazio n. 16/2007 che testualmente recita: *".....g) previsione di una clausola che, in caso di subappalto, obbliga il subappaltatore al rispetto degli obblighi indicati dalle lettere da a) ad e)."*

Art. 16 – Assicurazione e obblighi del fornitore

La società aggiudicataria sarà direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali.

L'Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della società aggiudicataria nella esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La società aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali sia chiamata a rispondere l'Azienda USL, che fin d'ora si intende sollevata e indenne a ogni pretesa o molestia. La società aggiudicataria è tenuta al rimborso di eventuali sanzioni comminate all'Azienda a seguito di errate imputazioni di dati immessi in procedura dagli operatori, che abbiano successivamente generato errori nei flussi informativi obbligatori trasmessi alla Regione Lazio, Agenzia di Sanità Pubblica, Ministero delle Finanze, SOGEL, eventuali ed ulteriori Enti o Agenzie. La società si impegna di conseguenza a provvedere al risarcimento dei danni e ad esonerare l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo.

La società aggiudicataria, proporzionalmente per ciascun dei due contratti, dovrà **stipulare le seguenti polizze:**

1) Polizza di Responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/O) a garanzia degli eventuali danni cagionati a terzi nello svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini:

- **Massimale Sezione RCT** Euro 2.000.000,00 per sinistro con il limite di:
o Euro 2.000.000,00 per danni a persone
o Euro 2.000.000,00 per danni a cose

- **Massimale Sezione RCO** Euro 2.000.000 per sinistro con il limite di
Euro 500.000 per dipendente infortunato

- **Durata:** pari a quella dell'appalto con frazionamento del premio annuale/semestrale.

La polizza dovrà prevedere, tra le altre, le seguenti clausole:

Novero dei terzi

E' considerata nel novero dei terzi l'Azienda USL di Rieti, verso la quale la Società, in caso di sinistro, non potrà eccepire riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 cc fatti salvi i conseguenti diritti di rivalsa della Società.

Trasmissione di denuncia di sinistro

Qualora l'Azienda Sanitaria fosse chiamata a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all'Assicurato è data alla stessa la facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società.

2) **Polizza RC Professionale** volta a garantire l'Aggiudicatario di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, incluso il committente dell'attività, in conseguenza di un Atto Illecito Professionale commesso nell'esercizio dell'Attività indicata nella descrizione del rischio assicurato.

Massimale Euro 2.000.000 per sinistro e per anno

Durata: pari a quella dell'appalto con frazionamento del premio annuale/semestrale.

Le coperture assicurative sopra richieste potranno essere previste quali sezioni di un unico contratto o con la stipula di due contratti separati.

I massimali in polizza dovranno essere aggiornati a cura dell'operatore economico aggiudicatario, qualora intervenissero fattori che possano modificare i relativi valori assicurativi. Copia della/e suddetta/e polizza/e dovrà essere depositata presso l'Azienda, prima dell'avvio del servizio.

Con riguardo alle coperture assicurative di cui sopra l'aggiudicatario si impegna:

- A. A dare immediato avviso scritto all'Azienda USL, con raccomandata AR, di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto al/i contratto/i presentato/i in sede di aggiudicazione, nonché comunicazione della naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza.
- B. Consegnare il documento comprovante l'avvenuto pagamento dei premi di rinnovo secondo le scadenze previste dalla polizza stessa.

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, la società si trovasse nelle condizioni di non poter assolvere pienamente ai propri obblighi, dovrà comunicarlo tempestivamente al CTR e al Responsabile del procedimento. L'Azienda si riserva, in tali ipotesi, l'applicazione delle penali, di cui al successivo art. 16, e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 17- Penali

Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal presente C.S.A. e/o da regolamenti, l'Azienda USL di Rieti e l'Azienda USL Roma H, ciascuna per il contratto di propria competenza, a prima tutela di ciascuna e/o di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, si riservano di applicare le seguenti penalità:

a) Mancato o ritardato avvio del servizio

In caso di mancato avvio del servizio, o di avvio parziale, entro il termine definito, la società aggiudicataria sarà obbligata a versare, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 3% del costo giornaliero di aggiudicazione (totale ore/die di erogazione del servizio x prezzo/h di aggiudicazione).

Tale penale non sarà dovuta qualora l'Azienda riconosca che il mancato avvio entro il termine stabilito sia dipeso da situazioni di forza maggiore o comunque non imputabili a responsabilità dell'aggiudicataria.

b) Mancata sostituzione del personale

In caso di mancata sostituzione del personale non concordata con il CTR, la società aggiudicataria sarà obbligata a pagare, per ogni giorno di ritardo e per ciascun operatore, una penale di € 250,00.

c) Inadempienze

Qualora, sulla base di quanto riportato nel presente Capitolato e nel progetto tecnico presentato dall'aggiudicatario, vengano rilevate inadempienze e/o il mancato raggiungimento degli obiettivi e degli standard garantiti, l'Azienda potrà contestare per iscritto l'inadempimento, chiedendo chiarimenti in merito alle cause che lo hanno determinato, e fissare un termine non superiore a cinque giorni lavorativi entro il quale dovranno pervenire le contro deduzioni scritte e/o dovranno essere rimosse le cause dell'inadempimento.

L'Azienda si riserva, nel caso di giustificazioni non dovute a causa di forza maggiore, di procedere all'applicazione di penali commisurate al danno procurato e, nei casi più gravi, o nel caso di reiterati inadempimenti non giustificati, direttamente alla risoluzione anticipata del contratto.

d) Rimborso delle penali previste dall'art. 50 del Decreto Legge n° 269 del 30 settembre 2003 (L. 326/03) - se riferite ad una errata imputazione dei dati immessi in procedura dagli operatori della società aggiudicataria della presente gara -, che si riterranno a carico della società stessa.

e) Rimborso di eventuali sanzioni comminate all'Azienda a seguito di errate imputazioni di dati immessi in procedura dagli operatori, che abbiano successivamente generato errori nei flussi informativi obbligatori trasmessi alla Regione Lazio, Agenzia di Sanità Pubblica, Ministero delle Finanze, SOGEI, eventuali ed ulteriori Enti o Agenzie.

L'ammontare delle penali e dei danni riconosciuti a carico della società sarà alla stessa direttamente addebitato mediante deduzione dei suoi crediti e, qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sulla garanzia fidejussoria.

L'Azienda USL, in ogni caso, si riserva, dopo la seconda contestazione formale nei confronti della società aggiudicataria, per le ipotesi sopra enunciate, di procedere alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni

L'applicazione delle dette penali non esclude qualsiasi altra azione, in qualsiasi altra forma e/o natura e/o in qualsiasi altra sede, che l'Azienda USL intenda eventualmente intraprendere.

Rimane in ogni caso riservato all'Azienda USL il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito.

Art. 18 – Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento recidivo o di grave inadempienza che si ripercuota sulla regolarità del servizio, l'Azienda USL, ognuna per la propria competenza contrattuale, si riserva la facoltà di

chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa).

Detta risoluzione avverrà mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La risoluzione del contratto, secondo le modalità sopradescritte, potrà avvenire per i seguenti motivi, enunciati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) grave e/o continuata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente capitolato non eliminati a seguito di diffida formale;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della società del servizio, contestata regolarmente;
- c) sopravvenuta incapacità giuridica dell'Appaltatore;
- d) quando, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., le transazioni relative al presente appalto, sono state eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- e) casi esplicitamente previsti dal presente capitolato;
- f) ai sensi dell'art. 7 comma 1, lettera 7, della L.R. Lazio n. 16/2007, in caso di inosservanza degli obblighi indicati dalle lettere da a) ad e) del citato art. 7 comma 1;
- g) ogni altra inadempienza o fatto, anche singolo di non scarsa rilevanza e tale da incidere sull'affidamento contrattuale.

L'Azienda USL di Rieti si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 1467 del C.C. (a titolo esemplificativo e non esaustivo nel caso intervenisse una aggiudicazione da parte della Centrale Acquisti della Regione Lazio per l'affidamento di servizio analogo a condizioni più vantaggiose). Al verificarsi di tale ipotesi, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 1467, l'aggiudicatario potrà proporre alla Stazione Appaltante di modificare equamente le condizioni economiche del contratto.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il sub contraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo è tenuto a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

L'Azienda USL si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla società che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà alla società inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà la società inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di indennizzo dovuti alla Stazione Appaltante, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Allo scopo questa Azienda potrà anche rivalersi su eventuali esposizioni creditorie della società nei propri confronti. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico della società fornitrice.

Art. 19 – Deposito cauzionale definitivo

A garanzia dell'esatto adempimento del servizio, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'aggiudicatario dovrà provvedere, relativamente alla stipula dei due contratti, e

proporzionalmente all'ammontare degli stessi, alla costituzione di un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo contrattuale del servizio, al netto di IVA, arrotondato al centinaio di euro superiore, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali ed in uno dei modi previsti per la cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Azienda USL, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo a seguito del riscontro di regolare esecuzione.

E' ammessa, ai sensi della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture n. 7 dell'11 settembre 2007, la riduzione del 50% dell'ammontare della cauzione dovuta, a condizione che la società aggiudicataria sia in possesso della certificazione del sistema di qualità, ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all'art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In tal caso la società deve produrre la relativa documentazione a supporto.

Articolo 20 -Obbligo di riservatezza e tutela dei dati

Le notizie ed i dati relativi all'Azienda USL di Rieti e all'Azienda USL Roma H, comunque venuti a conoscenza dell'Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente appalto, e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, salvo esplicita autorizzazione delle stesse Aziende USL .

L'Appaltatore, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalle Aziende USL, ciascuna per il contratto di propria competenza, a:

- ◆ garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza sulle informazioni;
- ◆ non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Azienda USL;
- ◆ non eseguire e non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento;
- ◆ garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al D.Lgs.n. 196/03, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Legge medesima;
- ◆ attuare nell'ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.Lgs.n. 196/03, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati e della comunicazione.

Per ciascun contratto stipulato, il titolare del trattamento è la relativa Azienda USL; la società aggiudicataria assume la qualifica di Responsabile esterno del trattamento.

Articolo 21 – Tutela della privacy

La documentazione presentata, per la partecipazione alla procedura di gara e per l'espletamento dell'appalto, sarà utilizzata esclusivamente per la gestione del presente appalto e trattata da organi e uffici interni preposti alla gestione e controllo degli atti ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 22– Spese e oneri contrattuali

La presente procedura verrà aggiudicata dalla ASL di Rieti a lotto unico e indivisibile e darà luogo a due contratti d'appalto distinti ed autonomi per ciascuno dei quali, sono a carico della società aggiudicataria tutte le spese inerenti la stipulazione e la registrazione del contratto, nonché l'onere della predisposizione di tutte le copie in bollo del contratto stesso e dei documenti che ne fanno parte integrante, nel numero necessario e secondo l'occorrenza dell'Azienda USL di riferimento.

Art. 23 – Azienda USL di Rieti capolifa/Azienda USL Roma H che ha conferito delega: ADEMPIMENTI

L'Azienda USL di Rieti, quale Stazione Appaltante capolifa del procedimento in oggetto, provvederà a tutte le operazioni di gara fino all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva-efficace, ivi compresi, pertanto, i controlli di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii..

Successivamente, ai fini della stipula del contratto, l'Azienda USL di Rieti fornirà le necessarie informazioni alla ASL Roma H che ha conferito delega.

Si precisa che, tanto la stipula del contratto da parte della ASL Roma H, quanto l'esecuzione dello stesso, sono a carico della stessa per il servizio di propria afferenza territoriale e, pertanto, la ASL di Rieti è esonerata da qualunque tipo di responsabilità, ivi compreso l'eventuale contenzioso, di qualunque natura, possa originarsi dal contratto di cui sopra.

Art. 24 – Foro competente


Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato, sarà esclusivamente quello di:

- Rieti per il contratto stipulato con l'Azienda USL di Rieti;
- Roma per il contratto stipulato con l'Azienda USL Roma H.

Art. 25– Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato e nel disciplinare, si fa espresso richiamo alle normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice Civile e al D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Rodolfo GIANANI)



L'impresa dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato Speciale D'Appalto e di averne compreso la portata e gli effetti.

DATA _____

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(indicare generalità, qualifica e firma)

Si allegano:

- Pianificazione Organizzativa Azienda USL Rieti (Allegato n. 1 al C.S.A.);
- Pianificazione Organizzativa Azienda USL Roma H (Allegato n. 2 al C.S.A.);
- D.U.V.R.I. Azienda USL Rieti (Allegato n. 3 al C.S.A.);
- D.U.V.R.I. Azienda USL Roma H (Allegato n. 4 al C.S.A).

